

Il giudizio è improcedibile se l'istanza di mediazione è vaga e non corrisponde alle richieste di cui in citazione

Giudice di Pace di Torre Annunziata, Sentenza 28 settembre 2016, n.582

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Torre Annunziata, dr. Raffaele Ranieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis R.G.A.C.,

TRA

CLIENTE

-attrice-

CONTRO

SOCIETA FINANZIATRICE

-convenuta-

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME.

Conclusioni: come da atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come da atti e verbali di causa, omesso ai sensi dell'art. 17 legge 69/2009 che ha modificato l'art. 132 co. Il n. 4 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dichiara la domanda improcedibile.

Osserva il giudice che in tema di controversie nascenti da contratti bancari è condizione di procedibilità l'esperimento ex art. 5 d. lgs 28/ 10 del tentativo di conciliazione innanzi ai competenti organi.

Parte attorea ben conosce il proprio onere, tanto è vero che assume di aver espletato il detto mezzo e che la convenuta non vi partecipava.

Il giudice agli atti rinviene sia l'istanza di mediazione sia il verbale negativo, tuttavia osserva che l'istanza di mediazione è totalmente vaga e non corrisponde alle richieste di cui in citazione, infatti nell'atto preliminare l'attrice si limita ad enunciare vagamente il proprio diritto ma non precisa il *petitum* non quantificando alcuna somma.

E' chiaro che in tal modo essendo l'atto di citazione difforme dalla preliminare richiesta, ci si trova di fronte ad una domanda totalmente diversa, per cui la stessa è sfonata di procedibilità.

Avendo l'attrice ritenuto di aver adempiuto alla condizione di procedibilità, il giudice non può concedere alcun termine come avrebbe dovuto in assenza totale dell'avvio del procedimento di mediazione.

Spese del giudizio compensate, sussistendo motivi di equità.

PQM

il Giudice di Pace di Torre Annunziata, dr Raffaele Ranieri, pronunciandosi sulla domanda in atti, così decide:

- 1) Dichiara la domanda improcedibile;
- 2) Spese compensate;
- 3) Sentenza esecutiva, *ex lege*.

Così deciso in Torre Annunziata il 10.06.16

**IL GIUDICE DI PACE
dr. Raffaele Ranieri**

www.mediazionecatalfamo.it